



PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'ISPETTORATO GENERALE DELLA SANITÀ MILITARE E

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI

L'Ispettorato Generale della Sanità Militare (in seguito denominato anche IGESAN), rappresentato dall'Ispettore Generale della Sanità Militare, Gen. D. CC Vito FERRARA, nato a Savona il 20/10/1958, che per la sua carica ed agli effetti del presente atto risulta domiciliato in Roma, via S. Stefano Rotondo n. 4, codice fiscale 80248290589

e

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi (di seguito, per brevità, anche "CNOP") istituito con legge 18 febbraio 1989, n. 56, con sede a Roma, Piazzale Porta Pia n.121 – 00198, codice fiscale: 97107620581, nella persona del Presidente pro tempore - Dott. David Lazzari:


Insieme indicati come "le Parti"

PREMESSO CHE

IGESAN rappresenta l'organo centrale della Sanità Militare deputato alla supervisione, alla direzione e al coordinamento dell'attività dei servizi sanitari militari, nonché della formazione specialistica del personale sanitario, ai sensi dell'art. 188 del Codice dell'ordinamento militare. Costituisce organo di consulenza del Capo di Stato Maggiore della Difesa per la specifica materia ai sensi del DPR 15 marzo 2010, n. 90, art 89 comma1, lettera f).

IGESAN, inter alia, in coordinamento con lo SMD, il COVI e le F.A./Arma dei CC:

- studia, esamina e valuta le tematiche concernenti la Sanità Militare nel suo complesso, compresi
 i provvedimenti legislativi in materia, proponendo le conseguenti soluzioni;
- valuta, verifica e coordina le attività di ricerca e studio in materia sanitaria in ambito Difesa, indirizzando i lavori in funzione delle esigenze di FA/CC con particolare riferimento al Comitato per la Ricerca Sanitaria Militare e al Comitato Tecnico Scientifico di Psichiatria e Psicologia Militare, anche in materia di salute mentale e psicologia militare;
- coordina, d'intesa con altri organismi aventi causa e con il I Reparto dello SMD, le esigenze concernenti la formazione del personale sanitario militare, ivi comprese quelle degli psicologi militari;
- promuove accordi di collaborazione e convenzioni con Enti ed Organismi esterni alla Difesa, in ambito sanitario per la formazione/addestramento, promozione, prevenzione e la cura anche nel campo della salute mentale e della psicologia;
- svolge attività di monitoraggio sanitario ed epidemiologico del personale militare e civile del ministero della Difesa;





 elabora direttive in materia di psicologia e psichiatria volte alla promozione del benessere psicofisico del personale e alla tutela della salute mentale;

il CNOP è l'Ente esponenziale della categoria professionale dello psicologo, la cui attività è ricompresa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 01, L. n. 56/89 tra le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 Settembre 1946, n.233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n.561;


- il CNOP è l'Organo di riferimento per ogni iniziativa di rilevanza nazionale concernente la promozione, la tutela e la valorizzazione della figura professionale dello psicologo;
- "cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione relativamente alle questioni di rilevanza nazionale" (art. 28, comma 6 lettera "d" L.56/89);
- promuove la professione di psicologo e svolge azione di tutela degli iscritti e degli utenti attraverso l'osservanza del codice deontologico;
- ritiene indispensabile promuovere la professione di psicologo presso aziende, enti e istituzioni pubbliche e private perché possano avvalersi del contributo dello psicologo per lo sviluppo e la promozione del benessere e della salute;
- ha, tra i propri compiti, quello di promuovere ogni iniziativa affinché gli Ordini Regionali e
 Provinciali possano svolgere attività di indirizzo e di coordinamento nei riguardi dei propri iscritti, al fine di qualificare l'intervento dei professionisti nelle loro rispettive attività.

CONSIDERATO CHE

- IGESAN ravvisa l'esigenza di:
 - potenziare le iniziative in campo sanitario per la prevenzione della salute mentale e in ambito psicosociale per la promozione del benessere del personale militare e civile delle F.A./CC, comprese le loro famiglie;
 - elevare le conoscenze e le competenze professionali delle professioni sanitarie, in particolare degli psicologi militari e civili operanti in ambito Difesa, attraverso lo scambio di conoscenze e competenze tra la realtà militare e quella professionale civile rappresentata a livello nazionale dal CNOP;
 - ampliare l'offerta qualificata delle prestazioni psicologiche e psicoterapeutiche su tutto il territorio nazionale nonché la rete di servizi psicologici sul territorio nazionale;
 - promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione secondo i termini e le condizioni di cui al presente protocollo con il CNOP.
- Le Parti hanno manifestato la volontà di collaborare, nell'ambito e nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, alla realizzazione di iniziative e progettualità comuni.

VISTO


- l'art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241, "Accordi di collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni";
- il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 con riferimento all'art. 53, teso a disciplinare la materia dei c.d.
 «incarichi extraprofessionali nel pubblico impiego»;
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione





e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";

- il D.Lgs 9 Aprile 2008, n. 81, integrato dal D.Lgs 3 Agosto 2009, n. 106 e dal TUOM, afferente all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
- il D.Lgs 15 marzo 2010, n. 66, "Codice dell'Ordinamento Militare", con riferimento al Titolo V Sanità Militare, ed in particolare l'Art. 183 "Rapporti con il servizio sanitario nazionale", regolamenta le convenzioni con le strutture e professionisti in ambito sanitario e l'Art. 203 "Azione di prevenzione e accertamenti sanitari" che attribuisce al Ministero della difesa tramite i consultori e i servizi di psicologia delle Forze armate azione di prevenzione contro le tossicodipendenze, le alcoldipendenze e l'uso di sostanze dopanti;
- il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare"
- il D.Lgs 28 gennaio 2016, n. 15 "Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno"
- l'Accordo 2 febbraio 2017 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento "La formazione continua nel settore salute"
- la L. 8 marzo 2017, n. 24 "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché' in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie"
- la L. 11 gennaio 2018, n. 3. Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché' disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute
- la Direttiva SMD-L-027 "Condizioni e modalità per la stipula di convenzioni e contratti tra il Ministero della Difesa e soggetti pubblici e privati per la permuta di materiali o prestazioni";
- la Direttiva SMD Form 006, ed. 2016 "Direttiva sulla stipula di convenzioni e accordi in materia di formazione con Enti ed organismi esterni all'organizzazione della Difesa";
- la Direttiva SMD-IGESAN 007, "Direttiva per la ricerca sanitaria interforze", Edizione 2018;
- la Direttiva SMD IGESAN 001, ed. 2021 "Direttiva per la Formazione sanitaria interforze";
- Il Protocollo di Intesa tra Ministero della Difesa e Ministero dell'Università e della Ricerca per la promozione della formazione specialistica ed avanzata e della ricerca in ambito sanitario militare in data 13 aprile 2021
- la Circolare della P.C.M. recante la disciplina della "Cooperazione tra amministrazioni pubbliche (cooperazione pubblico-pubblico), ed in particolare gli accordi ex art. 15 della legge 241 del 1990 (foglio prot. nr. UBR 0006598 in data 09.03.2010) che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la Circolare di PERSOMIL n. 064716 del 23 maggio 2000, recante i criteri per l'erogazione dei compensi a favore del personale militare per attività di docenza;
- il D.M. n. 162 del 25 luglio 2012, recante la disciplina relativa all'impiego di loghi e altri emblemi delle Forze Armate;





- il Protocollo di intesa tra CNOP e Arma dei Carabinieri in data 5 aprile 2017;
- le risoluzioni e gli atti dell'Unione europea in materia di istruzione, formazione e lavoro;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

(Oggetto e disposizioni generali)


Il CNOP e IGESAN nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei principi di autonomia, intendono realizzare una collaborazione nell'interesse dello Stato e della collettività militare e nazionale, al fine di potenziare le iniziative volte a migliorare il benessere del personale militare e civile della Difesa, tutelare la salute mentale, ampliare le opportunità di assistenza e protezione sociale a sostegno dei militari e dei loro familiari, favorendo l'opportunità di gestire problematiche riguardanti la sfera psicologica e accrescere, in tal modo, lo sviluppo di una cultura del benessere e della qualità della vita.

Art. 2

(Strumenti per l'attuazione del protocollo d'Intesa)

Per l'attuazione del rapporto di collaborazione di cui all'art.1 del protocollo, le Parti si impegnano a:

- promuovere attività finalizzate alla promozione della salute psicosociale e alla tutela della salute mentale del personale militare e civile della Difesa, comprese le loro famiglie, prevenendo in tal modo il disagio psicologico, inclusi fenomeni di devianza o autolesionismo, in collaborazione anche con gli altri Enti istituzionali, associazioni e privati competenti in materia, nazionali e internazionali;
- favorire l'aggiornamento della competenza professionale del personale psicologo delle Forze Armate e Arma dei Carabinieri, con attività progettuali e di sostegno per la formazione specialistica, avanzata e continua, anche rispetto agli obblighi di Educazione continua in Medicina;
- promuovere iniziative connesse alla cultura dell'etica e della deontologia, tenendo conto dei peculiari risvolti del servizio militare;
- promuovere iniziative e attività connesse alla responsabilità professionale degli psicologi;
- collaborare e sviluppare attività di studio e ricerca scientifica, anche ai fini di sviluppare strumenti di indagine e valutazione psicodiagnostica e psicosociale, in collaborazione con le Università e altri Enti istituzionali pubblici e privati;
- prevedere l'eventuale coinvolgimento di personale altamente qualificato delle Forze Armate e Arma dei Carabinieri, in attività di docenza/formazione promossa dal CNOP e dai Servizi Sanitari Militari;
- promuovere la disseminazione delle iniziative realizzate e dei risultati delle ricerche, attraverso i propri strumenti istituzionali, anche organizzati dalle Parti stesse;
- favorire la costituzione di una rete strutturata a livello regionale volta a realizzare iniziative formative comuni, specialistiche, avanzate e di ricerca congiunte nelle materie aventi ad oggetto il presente Protocollo d'Intesa;





 promuovere l'accesso del personale militare e dei propri familiari a servizi di consulenza psicologica e psicoterapia sul territorio, creando un elenco di professionisti iscritti agli Albi professionali regionali, che diano la loro disponibilità ad operare in convenzione con le F.A/Arma CC attraverso tariffe agevolate.

Art. 3

(Realizzazione delle iniziative)

- Le iniziative descritte al precedente art.2 saranno oggetto di appositi accordi esecutivi che verranno stipulati per iscritto tra le parti per disciplinare organicamente i rapporti, con l'obiettivo di definire in dettaglio le attività, le tempistiche e le modalità attuative delle specifiche iniziative.
- L' Ispettorato Generale della Sanità Militare individuerà argomenti di possibile trattazione su tematiche psicologiche di particolare rilievo sociale che, d'intesa con il C.N.O.P. e con le risorse degli Ordini locali, potranno essere oggetto di divulgazione a favore del personale della Difesa secondo modalità di volta in volta concordate.
- Tali iniziative, di specifico carattere scientifico divulgativo saranno svolte dal C.N.O.P. e da IGESAN anche presso strutture militari.

Art. 4 (Gestione)

Il Consiglio Nazionale CNOP e l'Ispettorato Generale della Sanità Militare curano i profili gestionali e organizzativi, il coordinamento e la valutazione delle attività e iniziative realizzate a seguito del presente Protocollo d'intesa.

Le attività segretariali sono devolute all'Ispettorato Generale della Sanità Militare.


Per il coordinamento complessivo delle attività di interesse psicologico in ambito militare viene istituito presso il Cnop, ai sensi del regolamento di funzionamento interno, un tavolo tecnico per la psicologia militare con la partecipazione di tutti i soggetti interessati (con due rappresentanti del Cnop, di cui uno con funzioni di coordinamento, ed uno o più rappresentanti della Difesa (Forze Armate/Arma dei carabinieri). Il suddetto tavolo tecnico potrà essere esteso all'intero comparto Sicurezza per le attività di interesse delle Forze dell'ordine (Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia penitenziaria) con il coinvolgimento di rappresentanti delle citate forze dell'ordine previo accordo con i Dicasteri interessati.

Art. 5

(Oneri finanziari)

Il presente protocollo d'Intesa non comporta flussi finanziari tra le Parti. Entrambe le Parti sosterranno tutti gli oneri necessari a supporto delle attività di propria pertinenza a valere sulle risorse umane, organizzative, economiche e finanziarie disponibili a legislazione vigente e nel rispetto del principio di equità economica.

Gli eventuali accordi attuativi discendenti dovranno rispettare gli stessi principi, ai sensi della normativa vigente. Dall'esecuzione del presente Accordo e dalle discendenti specifiche convenzioni/accordi attuativi non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.





Art.6

(Promozione, diritti di proprietà intellettuale)

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune, e quella di ciascuna di esse.

L'eventuale impiego del logo dello Stato Maggiore della Difesa, IGESAN o di altri emblemi delle Forze Armate dovrà avvenire nel rispetto del D.M. n. 162 del 25.07.2012 e fatte salve le prerogative di Difesa Servizi s.p.a. in materia di promozione e gestione economica dei marchi, denominazioni, stemmi emblemi e segni distintivi delle Forze Armate.

Per le finalità divulgative del presente accordo il C.N.O.P. e l'Ispettorato Generale della Sanità Militare autorizzano reciprocamente l'utilizzo dei rispettivi emblemi.

Art. 7 (Sicurezza)

Qualunque attività nell'ambito dell'Accordo dovrà essere svolta in rigorosa aderenza alla Normativa di Sicurezza vigente, segnatamente per quanto attiene alla tutela del segreto d'ufficio, alla protezione del segreto di Stato e alla salvaguardia delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva, confinando altrimenti lo svolgimento del corso a carattere non classificato.

Art. 8

(Durata e rinnovo del protocollo d'Intesa)

L'Accordo di collaborazione entrerà in vigore alla data della sottoscrizione, avrà durata annuale e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo recesso, non soggetto ad alcune forma di penale, di una delle Parti, da notificarsi con lettera raccomandata almeno 90 giorni prima della scadenza.

Art. 9 (Riservatezza)


Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del presente Accordo.

I risultati della ricerca e degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito del presente Accordo che avranno carattere riservato potranno essere divulgati e utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, previo assenso dell'altra Parte e con precisa menzione della collaborazione oggetto del presente Accordo.

Art. 10

(Controversie e recesso)

Le Parti si impegnano a risolvere in via bonaria ed in spirito collaborativo qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione del presente Accordo e dagli atti da essa susseguenti, ricorrendo preliminarmente ad un collegio arbitrale i cui membri dovranno essere nominati, in parti uguali, da ciascun contraente ed il cui Presidente sarà nominato dai membri del collegio stesso. In caso di mancata risoluzione in via stragiudiziale, si farà riferimento all'art.25 del codice di procedura civile.





E' data facoltà alle parti di recedere dal presente Accordo e dalle discendenti convenzioni per sopravvenute esigenze istituzionali comunicando il recesso con un preavviso non inferiore a 3 mesi, fatti salvi i diritti maturati dalle parti.

Art. 11

(Trattamento dei dati personali)

Le Parti s'impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo sia informatico, relativi alle attività riconducibili al presente accordo e agli accordi relativi di cui all'art.3 in conformità alle misure e agli obblighi imposti dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento al Regolamento UE (GDPR) 2016/679, recepito dal D.Lgs n.101 del 10 agosto 2018, e del D.Lgs, n.196 del 30 giugno 2003.

Art. 12

(Modifiche e integrazioni)

Il presente Accordo rappresenta l'unico accordo in essere tra le Parti relativamente all'oggetto e alle materie nello stesso disciplinate.

L' Accordo in parola, così come eventuali allegati, potrà essere modificato o integrato esclusivamente per atto scritto, sottoscritto da entrambe le Parti a pena di nullità.

È data facoltà alle FA/CC, nell'ambito del presente Accordo Quadro, di redigere convenzioni discendenti con il CNOP per eventuali specifiche esigenze, portandole a conoscenza di IGESAN per l'atteso vaglio e integrazione del presente atto.

Art. 13

(Condizioni a carattere generale)

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Accordo, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Il presente atto viene firmato digitalmente, redatto in duplice copia ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16, allegato b, del D.P.R. n. 642 del 1972. Le spese di registrazione, che avverrà esclusivamente in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, sono a carico della Parte richiedente.

Roma, li 6 luglio 2023.

Per

Per

il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi

Il Presidente

Prof. David LAZZARI

Per

IGESAN

L'Ispettore Generale della Sanità Militare Gen. D. CC Vito FERRARA